



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. MINISTRO
della GIUSTIZIA
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Consigli Giudiziari presso
le Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 30/VA/2020

Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo status degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2023-2025.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 28 luglio 2021, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

Premessa. L'art. 70, comma 1 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, come modificato dall'art. 9 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 e successivamente sostituito dall'articolo 22 della legge del 10 ottobre 1986, n. 663, prevede che *"in ciascun distretto di Corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di Corte d'appello è costituito un Tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge"*.



Il comma 3 del medesimo articolo disciplina la composizione del Tribunale di Sorveglianza, prevedendo quanto segue: *“Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80, nonché fra docenti di scienze criminalistiche”*. L'art. 80 specifica infatti che: *“Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate”*.

L'art. 45 dell'Ordinamento Giudiziario (R. D. n. 12 del 30 gennaio 1941) disciplina le funzioni del giudice di sorveglianza prevedendo che: *“Nella sede del tribunale ordinario, e nelle sedi designate con decreto del Ministro della giustizia, un giudice è annualmente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull'esecuzione delle pene detentive e sulla applicazione ed esecuzione delle misure amministrative di sicurezza. Il giudice di sorveglianza provvede, inoltre, in materia di misure amministrative di sicurezza ed esercita le altre funzioni che la legge gli attribuisce. In caso di bisogno possono essere incaricati delle funzioni di sorveglianza anche altri giudici del tribunale ordinario. L'incarico di esercitare funzioni di giudice di sorveglianza è revocabile anche se conferito a giudici inamovibili”*.

L'art. 51 dell'Ordinamento Giudiziario, relativamente alle funzioni del Giudice di sorveglianza presso il Tribunale ordinario per i minorenni, stabilisce che: *“Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto al Tribunale ordinario per i minorenni. Il presidente del Tribunale ordinario, sentito il Procuratore della Repubblica, può con suo decreto, destinare anche altro giudice, con le stesse funzioni, al tribunale ordinario per i minorenni”*.

Con riferimento alla nomina degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza, la normativa primaria non definisce criteri specifici, né individua le modalità di selezione, limitandosi a prevedere, all'art. 70 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, commi 4 e 5, che *“Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4”*.

La normativa secondaria in materia riassume ed integra la normativa primaria, sia definendo la qualità di esperto, sia prevedendo una dettagliata disciplina della procedura di nomina e conferma sullo *status* degli esperti dei Tribunali di sorveglianza.

Con riferimento al primo profilo, l'art. 2 della circolare per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2020-2022 (circolare 11 luglio 2018 prot. n. P. – 12132/2018), ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, prevede quanto segue:

“2. L'aspirante deve, inoltre, essere un “professionista esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica o docente di scienze criminalistiche” (articoli 70, comma 4, e 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354).

3. Rientra nelle materie anzidette, intese in senso lato, anche alla luce delle competenze del tribunale di sorveglianza, la specializzazione in medicina.

4. La qualità di esperto richiede il possesso di titolo di laurea specialistica negli ambiti disciplinari di cui al precedente secondo comma. Quanto agli “esperti in servizio sociale”, ove non sia possibile avvalersi di persone in possesso di titolo di laurea, può farsi ricorso anche a persone che abbiano conseguito apposito diploma di specializzazione.

5. L'affiancamento dei termini “professionista” ed “esperto” evidenzia che, ai fini della nomina, il titolo di studio deve accompagnarsi a una specifica esperienza professionale. Tale esperienza deve essere attuale o, comunque, recente e dimostrativa del perdurare di competenze e sensibilità qualificate”.



Con riferimento al secondo profilo, invece, la circolare attualmente vigente disciplina la procedura di nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza, articolandola secondo modalità tali da assicurare il pluralismo delle competenze e consentendo, a tal fine, che la nomina avvenga anche in deroga all'ordine della graduatoria, tenendo conto delle *"specifiche competenze"* dei candidati e di eventuali *"particolari esigenze"*.

L'esperienza consiliare ha consentito di rilevare come, in assenza di una previa definizione delle *"specifiche competenze"* e delle *"particolari esigenze"* che consentano di derogare alla graduatoria, tale deroga è rimessa ad un ampio ambito di discrezionalità, vincolato esclusivamente dall'obbligo motivazionale.

È parso dunque opportuno, anche in considerazione della delicatezza del settore di riferimento e nell'ottica di garantire la massima attuazione del principio di trasparenza dell'attività del Consiglio, procedere ad una revisione dei criteri di selezione individuati nella circolare vigente, eliminando la possibilità di nomina in deroga alla graduatoria. Si è proceduto, quindi, similmente alla revisione della circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* dei giudici onorari minorili. Infatti, salve alcune tipicità, la disciplina secondaria sulla nomina e conferma degli esperti della sorveglianza è, allo stato, sostanzialmente identica al vecchio regime sulla nomina e conferma dei giudici onorari minorili, poi revisionato dal Consiglio. L'Ottava Commissione, al fine della redazione della nuova Circolare per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza ha, quindi, esaminato la materia sulla base dello schema già utilizzato per la revisione della simile circolare sui giudici onorari minorili.

Ciò premesso, sotto il punto di vista metodologico si è ritenuto opportuno mantenere nella procedura di nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza, elementi di flessibilità legati alla necessità di assicurare la pluralità delle competenze professionali, esigenza che è chiaramente finalizzata a garantire il buon andamento dell'amministrazione (primo comma dell'art. 97 Cost.).

Prima di elaborare la proposta di circolare per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2023 – 2025, la VIII Commissione ha illustrato il progetto nell'ambito della Commissione mista per i problemi della magistratura di sorveglianza e dell'esecuzione penale che opera nell'ambito delle competenze della IX commissione in materia di *"atti, pareri, iniziative in relazione a problematiche inerenti la materia dell'esecuzione penale e in relazione alla Magistratura di Sorveglianza, con esclusione dei profili organizzativi di competenza della Settima Commissione"*, ed ha fra le sue attribuzioni la ricerca delle soluzioni alle problematiche connesse alla funzionalità degli uffici, alla esecuzione della pena e alla tutela dei diritti dei detenuti e degli internati.

La Commissione ha preso, così, cognizione diretta delle problematiche e delle criticità riscontrate nella vigenza della attuale circolare.

1. Tanto premesso, le innovazioni maggiormente significative attengono al procedimento di nomina e conferma. Si è previsto, invero, che la Commissione, costituita dal Presidente dell'Ufficio prima di procedere alla valutazione delle domande, acquisita una relazione all'uopo redatta dal Dirigente dell'Ufficio e tenuto conto dell'attività svolta dal Tribunale di Sorveglianza nell'ultimo triennio, individui, preventivamente, il numero di esperti professionisti: in scienze criminalistiche ai sensi dell'art. 70, comma 3 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni; in una delle materie di cui all'art. 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ovvero in una delle materie o specializzazioni di cui all'art 2 della presente circolare, necessario nell'ottica della migliore funzionalità dell'Ufficio giudiziario.

Con riferimento alle citate materie si deve necessariamente far presente che l'art. 11, comma 1, lettera s), D.Lgs 2 ottobre 2018, n. 123 modificando il comma 4, dell'art. 80 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 ha introdotto due nuove categorie di esperti: il mediatore culturale e l'interprete. Figure che nel bando precedente pubblicato con delibera consiliare CSM P-12132/2018 del 12 luglio 2018 non erano state espressamente previste e che invece vengono ora introdotte.



Csm	Roma	29/07/2021
	Protocollo	P 15391/2021

MC

La Commissione determina altresì, sulla base di quanto precede, i criteri che saranno seguiti nel caso di mancanza di aspiranti in una delle materie sopraindicate, al fine della nomina o della conferma del candidato della tipologia più affine a quella per la quale non vi siano aspiranti.

Ai fini della valutazione delle domande di nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza, la Commissione procede alla attribuzione dei punteggi in ordine ai titoli ed alle esperienze professionali posseduti dagli aspiranti, successivamente ai colloqui con un numero di aspiranti pari almeno al doppio degli esperti da nominare o confermare, attribuendo, all'esito del colloquio, un ulteriore punteggio che si aggiunge a quello assegnato sulla base dei titoli e delle esperienze.

Tenuto conto della complessità delle attività della Commissione, si è prevista la possibilità che essa possa deliberare la costituzione al suo interno di più sottocommissioni composte da magistrati togati ed onorari, con maggioranza di componenti togati, in modo da consentire una suddivisione interna del lavoro da svolgere.

Con riferimento all'attribuzione dei punteggi, è apparsa utile la revisione della scheda di attribuzione dei medesimi punteggi, volta a scongiurare il rischio di squilibri nella valutazione della componente teorica a discapito dell'esperienza concreta, attribuendo a quest'ultima un peso specifico maggiore.

È stata inoltre prevista l'attribuzione di uno specifico punteggio in caso di positivo svolgimento del tirocinio ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 69/2013 presso il Tribunale di sorveglianza. Tale innovazione, che si pone in linea con quanto già previsto per i concorsi della Pubblica Amministrazione, risponde allo scopo di valorizzare professionalità che hanno già maturato una significativa esperienza in predetti uffici.

Si è ritenuto altresì opportuno prevedere la possibilità di attribuire un punteggio superiore al colloquio, strumento rivelatosi, nell'esperienza concreta dei presidenti degli Uffici, molto utile al fine della valorizzazione delle professionalità migliori.

Nella graduatoria unica degli aspiranti che la Commissione procede a redigere, dopo aver effettuato la valutazione delle domande e dopo aver assegnato i punteggi, viene indicata, per ciascun aspirante, la qualifica (ossia la materia di cui è cultore o specialista o portatore di specifica esperienza in concreto) ed il punteggio attribuito.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura procede, quindi, previa proposta da parte dei Presidenti degli uffici interessati e acquisito il parere dei Consigli giudiziari competenti, alla nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza in scienze criminalistiche che, ai sensi dell'art. 70, comma 3 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni; in una delle materie di cui all'art. 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ovvero in una delle materie o specializzazioni di cui all'art 2 della presente circolare necessario alla migliore funzionalità dell'ufficio, prefissato con le modalità sopra indicate, seguendo l'ordine di posizionamento degli aspiranti in graduatoria e senza possibilità di deroga alla stessa.

In caso di mancanza di aspiranti cultori di una delle materie sopra indicate, il Consiglio procede alla nomina o conferma dei candidati cultori della materia maggiormente affine a quella per la quale non vi sono aspiranti, seguendo l'ordine di posizionamento in graduatoria.

Si è ritenuto anche opportuno prevedere che, a parità di punteggio, sia preferito l'aspirante più giovane di età, in conformità al principio generale fissato dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, legge n. 191 del 1998, il quale prevede, con riferimento ai concorsi pubblici, che *“se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età”*.

Nel caso di nomina in sostituzione, per effetto della cessazione di un giudice onorario, il Consiglio nomina il primo aspirante collocato in posizione utile in graduatoria, esperto della medesima materia/tipologia del giudice onorario cessato dalla carica. Gli stessi criteri vengono seguiti in caso di mancanza di aspiranti esperti della medesima materia/tipologia del giudice onorario cessato dalla carica.



3. Con riferimento alla durata dell'incarico, si deve premettere che all'art. 70 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà*, al comma 4, prevede che *"Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili"*.

La nuova circolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, si pone l'obiettivo di coniugare l'esigenza laddove l'incarico si protragga oltre il secondo triennio - di non disperdere la qualificata esperienza acquisita dagli esperti, con quella di garantire il pluralismo delle competenze e di consentire l'ingresso di nuove figure professionali, funzionali al necessario avvicendamento degli apporti e delle sensibilità culturali.

Così come già previsto dalla normativa vigente, la nuova circolare prevede che, per i trienni successivi al secondo, l'esperto può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione anche con i nuovi aspiranti. Ai fini della comparazione il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), della presente circolare (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come esperto di sorveglianza non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio; a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età.

Anche nel settore degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza, quindi, esattamente come nel caso dei giudici onorari minorili, la normativa primaria non pone limiti al rinnovo di triennio in triennio e, similmente, è possibile rilevare nella letteratura consiliare la consueta e frequentissima prassi in forza della quale le conferme degli esperti già insediati nella carica si susseguano per molti trienni oltre al terzo. Per motivi simili a quelli evidenziati in tema di conferma dei giudici onorari minorili, è pendente in Sesta Commissione una pratica finalizzata a valutare se sottoporre al Legislatore, ai fini della modifica della normativa primaria, i rischi connessi alla mancanza di ragionevoli limiti al rinnovo, non potendo, ovviamente, il Consiglio Superiore della Magistratura, in sede di revisione della circolare in questione, incidere su tale profilo in contrasto con la normativa di rango primario.¹

4. Infine, occorre svolgere alcune considerazioni sul regime delle incompatibilità e sul correlato dovere di vigilanza gravante sui magistrati dirigenti degli uffici.

La disposizione normativa ricalca, sostanzialmente, il regime delle incompatibilità come già delineato dall'art. 7 della circolare di questo Consiglio P. – 12132/ 2018) del 11.7.2018, prevedendo però alcune ipotesi di incompatibilità aggiuntive.

Per i soggetti che siano iscritti all'ordine degli Avvocati. In tal caso si è previsto al comma 4 dell'art. 7 che l'esperto dovrà astenersi dall'esercizio della professione forense in materia penale davanti agli uffici giudiziari del distretto di competenza del Tribunale di sorveglianza presso il quale svolge le funzioni di esperto di sorveglianza e, in ogni caso, in relazione a procedimenti che comunque coinvolgano soggetti che siano stati o siano sottoposti a procedimenti di competenza del Tribunale di sorveglianza nell'ambito del medesimo distretto e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso.

Similmente all'adeguamento previsto per il 9 comma dell'art. 7 della circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma dei giudici minorili, in virtù dell'intervento legislativo previsto dalla L. n. 107 del 29 luglio 2020 *"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alla comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia"* che all'art. 8, ha inserito dopo l'articolo 6 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, l'art. 6 bis (*Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili*) è stato previsto l'adeguamento anche per gli esperti dei Tribunali di sorveglianza.

¹ Istanza di apertura pratica in data 07.12.2020 in VI Commissione avente ad oggetto: proposta al Ministro di Grazia e Giustizia, ai sensi dell'art. 10, II comma, l.24 marzo 1958, n.195, ai fini della modifica della normativa primaria in tema di conferma dei Giudici Onorari presso i Tribunali dei Minori, nonché degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza.



Csm	Roma	29/07/2021
	Protocollo	P 15391/2021

MC

Si prevede al comma 9 dell'art. 7 della circolare, la locuzione più ampia contenuta nella legislazione primaria riferita alle *“Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minori”*, e si specifica che l'incompatibilità sussiste anche nel caso in cui gli esperti rivestano cariche rappresentative in strutture di accoglienza ove vengono inseriti soggetti da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

L'incompatibilità con l'incarico di esperto del tribunale di sorveglianza, dunque, viene espressamente estesa a tutti coloro che prestano attività professionale anche a titolo gratuito presso le strutture ove vengono inseriti soggetti da parte dell'autorità giudiziaria.

È sembrato, inoltre, opportuno specificare e rafforzare il contenuto dei doveri gravanti sugli esperti onorari e sui dirigenti degli uffici. E, invero, l'obiettivo cui tende la nuova circolare è quello di assicurare l'assenza di profili di incompatibilità, non solo al momento della nomina, ma soprattutto durante tutto il periodo di svolgimento dell'incarico degli esperti dei Tribunali di sorveglianza. Per tali ragioni, da un lato è stato espressamente introdotto l'obbligo per gli esperti di comunicare immediatamente al dirigente dell'ufficio eventuali situazioni sopravvenute che incidano o possano incidere sulla permanenza dei requisiti per la nomina (tra cui situazioni di incompatibilità sopravvenute alla nomina); dall'altro, è stato previsto un costante dovere di vigilanza, da parte del dirigente dell'ufficio, sulla permanenza di tali requisiti, vigilanza non delegabile ad altri magistrati, da effettuarsi anche mediante controlli a campione e, comunque, attivando senza ritardo la procedura per la revoca o la decadenza dall'incarico in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti. La responsabilizzazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza in punto di vigilanza sull'adempimento dei doveri degli esperti è poi ulteriormente rimarcato dalla previsione in forza della quale del puntuale adempimento di tali obblighi di vigilanza si terrà conto nell'ambito del procedimento di conferma del dirigente.

Infine, pur nella consapevolezza dell'importanza della formazione e dell'aggiornamento professionale degli esperti della sorveglianza, non essendo state rilevate criticità nel triennio precedente, non si è ritenuto sul punto di innovare la normativa. Resta, quindi, immutato l'attuale sistema formativo, gestito con la collaborazione tra la Scuola Superiore della Magistratura, le Strutture della formazione decentrata e la Sesta commissione del Consiglio.

Ciò premesso,

d e l i b e r a

di approvare la circolare ed il bando relativi ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2023-2025, di seguito riportati:

**CIRCOLARE RELATIVA AI CRITERI PER LA NOMINA E CONFERMA E SULLO *STATUS*
DEGLI ESPERTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA
PER IL TRIENNIO 2023-2025**

Articolo 1

Organici degli esperti di sorveglianza e durata dell'incarico

1. L'organico dei giudici onorari (*“esperti”*, secondo la denominazione di cui all'articolo 70, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354) dei tribunali di sorveglianza è determinato, di regola, in ragione di due ogni magistrato di sorveglianza.



MC

2. Il Consiglio superiore della magistratura, in base a specifiche esigenze prospettate dai Presidenti degli uffici anzidetti, può disporre la modifica di detti organici.
3. Gli esperti dei tribunali di sorveglianza, stante il disposto dell'articolo 70, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, durano in carica tre anni e possono essere confermati nei limiti e con le modalità indicati nel successivo articolo 4.

Articolo 2 *Requisiti per la nomina*

1. Per la nomina o la conferma a esperto di sorveglianza è necessario che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina o di conferma previsto nel relativo bando, l'aspirante sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;
- c) idoneità fisica e psichica;

d) inesistenza di cause di incompatibilità di cui al successivo articolo 7, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma a esperto di sorveglianza persone che non abbiano avuto in passato da parte del Consiglio superiore della magistratura la conferma per inidoneità all'incarico nelle medesime funzioni o nelle funzioni di giudice onorario minorile ovvero in altre funzioni di magistrato onorario o siano state revocate;

e) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

f) abbia tenuto condotta incensurabile, così come previsto dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall'aspirante con le modalità di cui al successivo articolo 5, comma 6) nonché di apposita informativa del Prefetto (richiesta ai sensi del successivo articolo 6, comma 6).

2. L'aspirante deve, inoltre, essere un *“professionista esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché, in mediazione culturale o interprete o docente di scienze criminalistiche”* (articoli 70, comma 3, e 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354).

3. Rientra nelle materie anzidette, intese in senso lato, anche alla luce delle competenze del tribunale di sorveglianza, la specializzazione in medicina.

4. La qualità di esperto richiede il possesso di titolo di laurea specialistica negli ambiti disciplinari di cui al precedente secondo comma. Quanto agli *“esperti in servizio sociale”*, ove non sia possibile avvalersi di persone in possesso di titolo di laurea, può farsi ricorso anche a persone che abbiano conseguito apposito diploma di specializzazione.

5. L'affiancamento dei termini *“professionista”* ed *“esperto”* evidenzia che, ai fini della nomina, il titolo di studio deve accompagnarsi a una specifica esperienza professionale. Tale esperienza deve essere attuale o, comunque, recente e dimostrativa del perdurare di competenze e sensibilità qualificate.

Articolo 3 *Limiti di età*

1. Per l'esercizio delle funzioni di esperto di sorveglianza è necessario, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 per i giudici onorari minorili, avere compiuto il trentesimo anno di età. Ai fini della nomina tale requisito deve sussistere



MC

all'inizio del triennio cui la stessa si riferisce.

2. L'esercizio delle funzioni di esperto di sorveglianza non può protrarsi oltre il compimento del settantesimo anno di età.
3. Al fine di evitare periodi di permanenza nell'incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato esperto di sorveglianza chi abbia compiuto, all'inizio del triennio, il sessantasettesimo anno di età.

Articolo 4

Durata nell'incarico.

Presupposti e limiti della conferma nello stesso

1. Gli esperti di sorveglianza durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste nell'articolo 6 della presente circolare.

2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri, determinati dalla necessità di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienze maturate nel tempo e quella di avvicinare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche:

a) decorso il primo triennio, l'esperto può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del Presidente dell'ufficio di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando specificamente atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma. L'esperto di sorveglianza nominato nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario dovrà essere valutato per la conferma tenuto conto dei criteri adottati per la nomina ed inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), della presente circolare;

b) decorso il secondo triennio, l'esperto può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione anche con i nuovi aspiranti. Ai fini della comparazione il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), della presente circolare (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come esperto di sorveglianza non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio; a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età.

c) per i trienni successivi al terzo, anche non consecutivo, la conferma è possibile previo giudizio di comparazione, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario. Il giudizio di comparazione deve essere analiticamente motivato e va formulato tenendo conto – in via esclusiva – delle competenze e dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni onorarie. Ai fini della comparazione il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), della presente circolare (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come esperto di sorveglianza non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio; a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età.

3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri esperti cessati dall'incarico.

Articolo 5

Presentazione delle domande di nomina o di conferma



1. Gli esperti di sorveglianza sono nominati, all'esito del procedimento di seguito indicato, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
2. Ai fini della regolarità della procedura concorsuale i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza predispongono adeguate forme di pubblicità del relativo bando (mediante notizia ai Dipartimenti universitari interessati, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., ecc.), provvedendo altresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di presentazione delle domande.
3. La domanda di nomina o di conferma a esperto del tribunale di sorveglianza deve essere presentata nei termini previsti dal relativo bando. Ogni aspirante può presentare la domanda per un solo Tribunale di sorveglianza.
4. La domanda di nomina o di conferma deve essere inviata esclusivamente per via telematica, secondo le modalità espressamente previste dal bando di concorso.
5. Nella domanda di nomina o conferma deve essere specificato il possesso del requisito di docente di scienze criminalistiche ai sensi dell'art. 70, comma 3 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni; esperto in una delle materie di cui all'art. 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ovvero in una delle materie o specializzazioni di cui all'art 2 della presente circolare;
6. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:
 - a) il proprio cognome e nome;
 - b) la data e il luogo di nascita;
 - c) il codice fiscale;
 - d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
 - e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
 - f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
 - g) il possesso della cittadinanza italiana;
 - h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
 - l) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - m) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
 - n) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
 - o) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
 - p) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 7 della presente circolare;
 - q) di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;
 - r) di impegnarsi, a seconda del proprio *status*: a non esercitare la professione forense in materia penale davanti agli uffici giudiziari del distretto di competenza del Tribunale di sorveglianza presso il quale svolge le funzioni di esperto di sorveglianza; a cessare dall'incarico di magistrato onorario e di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre la data d'inizio dell'incarico; ad astenersi dallo svolgere l'attività di consulente tecnico d'ufficio o di parte nel distretto giudiziario di appartenenza; a cessare dall'incarico di esperto incaricato dell'osservazione e del trattamento di cui all'articolo 80, quarto comma, dell'Ordinamento penitenziario; a non assumere, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, cariche rappresentative in



strutture di accoglienza ove vengono inseriti soggetti da parte dell'autorità giudiziaria e a non partecipare, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, alla gestione complessiva delle medesime strutture, a non prestare a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito e a non fare parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché a rinunziarvi, se già si rivestano tali ruoli o cariche, prima di assumere le funzioni di esperto; a non svolgere, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo di strutture di accoglienza, pubbliche o private, ove vengono inseriti soggetti da parte dall'autorità giudiziaria e a rinunziarvi, se già si svolgano tali attività, prima di assumere le funzioni giudiziarie;

s) il numero di presenze settimanali tendenzialmente assicurate, fino ad un massimo di tre.

Per i posti di esperto di sorveglianza negli uffici aventi sede nella Provincia autonoma di Bolzano:

t) di essere in possesso del certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, rilasciato dal Tribunale di Bolzano ai sensi dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. L'Amministrazione si riserva di verificare presso il Tribunale di Bolzano il possesso in capo all'aspirante del requisito di cui trattasi;

u) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza — o titolo equipollente — delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio "diploma di laurea".

7. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 ed ai commi 5 e 6 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

8. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

9. Alla domanda devono essere allegati a pena di inammissibilità:

a) nulla-osta allo svolgimento delle funzioni di esperto di sorveglianza rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;

b) autorelazione sulle proprie esperienze professionali;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante: i titoli di studio posseduti con l'indicazione specifica del voto conseguito; le attività svolte; la partecipazione a corsi e seminari anche in qualità di relatore o docente; le pubblicazioni effettuate;

d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

10. L'aspirante deve comunque essere in possesso della documentazione idonea ad attestare il contenuto della dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente comma 9, da fornire all'Amministrazione su richiesta.

11. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.

12. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel presente articolo determina l'inammissibilità della domanda.

13. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 6

Procedimento di nomina e di conferma



<i>Csm</i>	Roma	29/07/2021
	Protocollo	P 15391/2021

MC

1. Una volta pervenute le domande, il Presidente dell'ufficio interessato costituisce, per la valutazione delle stesse, una Commissione composta dai magistrati di sorveglianza del distretto, da un pubblico ministero e da due esperti dell'ufficio estratti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico. Nel caso in cui non ricorra tale ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togati. La Commissione così costituita può deliberare la costituzione al suo interno di più sottocommissioni composte da magistrati togati ed onorari, con maggioranza di componenti togati. Delle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni è redatto apposito verbale.
2. Prima di procedere alla valutazione delle domande, la Commissione, acquisita una relazione all'uopo redatta dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza e tenuto conto dell'attività svolta dal Tribunale di Sorveglianza nell'ultimo triennio, individua il numero di professionisti esperti in scienze criminalistiche ai sensi dell'art. 70, comma 3 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni; in una delle materie di cui all'art. 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ovvero in una delle materie o specializzazioni di cui all'art 2 della presente circolare, necessario nell'ottica della migliore funzionalità dell'Ufficio giudiziario. La Commissione determina altresì, sulla base di quanto precede, i criteri che saranno seguiti nel caso di mancanza di aspiranti di una delle materie sopraindicate, al fine della nomina o della conferma del candidato della tipologia più affine a quella per la quale non vi siano aspiranti.
3. Ai fini della valutazione delle domande di nomina e conferma di cui al comma 1, la Commissione procede alla attribuzione dei punteggi in ordine ai titoli ed alle esperienze professionali posseduti dagli aspiranti, come indicati nell'apposita scheda di valutazione in allegato 1, compilata per ciascun candidato.
4. In presenza di domanda di conferma il Dirigente dell'ufficio redige – e poi trasmette al Consiglio giudiziario con la documentazione prevista dal successivo comma 7 – un rapporto informativo, dando atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma, segnalando, se presenti, specifici elementi di conoscenza.
5. La Commissione di cui al comma 1, predisponde:
 - a) l'elenco degli esperti di sorveglianza per i quali si chiede la conferma nell'incarico per il secondo triennio, con l'indicazione per ciascuno della competenza professionale, della qualifica, delle attitudini e delle specifiche competenze;
 - b) l'elenco degli esperti per i quali, pur in presenza di domanda, non viene proposta la conferma per inidoneità;
 - c) una graduatoria unica di tutti gli aspiranti alla nomina e alla conferma (dopo il secondo triennio e per i trienni successivi) con l'indicazione per ciascuno di loro della qualifica e del punteggio attribuito. Nella predetta graduatoria dovranno essere inseriti, ai fini della comparazione, anche gli esperti di sorveglianza nominati nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario cessato dall'incarico;
 - d) l'elenco delle domande dichiarate inammissibili per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente circolare.
6. Formata la graduatoria di cui al comma precedente, la Commissione, anche mediante le sottocommissioni eventualmente costituite, previa acquisizione di informativa del Prefetto sulla condotta di ciascun aspirante da ammettere al colloquio, procede ai colloqui di un numero di aspiranti pari almeno al doppio degli esperti di sorveglianza da nominare o confermare per trienni successivi al secondo, attribuendo all'esito dei colloqui un punteggio da 1 a 10 punti, che si aggiunge al punteggio assegnato con le modalità di cui al comma 3, al fine di predisporre la graduatoria definitiva dei candidati.
7. I Presidenti dei Tribunali di sorveglianza trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le proposte di nomina e di conferma formulate tenuto conto del numero di professionisti esperti in scienze criminalistiche ai sensi dell'art. 70, comma 3 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni; in una delle materie di cui all'art. 80, comma 4



della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ovvero in una delle materie o specializzazioni di cui all'art 2 della presente circolare, necessario alla migliore funzionalità dell'ufficio, prefissato con le modalità di cui al comma 2. In caso di mancanza di aspiranti cultori di una delle materie o specializzazioni sopra indicate, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza interessato propone per la nomina o la conferma i candidati appartenenti alla categoria maggiormente affine a quella per la quale non vi sono aspiranti, in base ai criteri predeterminati dalla Commissione ai sensi del comma 2, ultimo periodo, seguendo l'ordine di posizionamento in graduatoria. A parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età. Trasmettono altresì tutte le domande di nomina e di conferma, corredate dalle schede di valutazione, dal rapporto redatto ai sensi del comma 4 e dagli elenchi di cui al comma 5 che precedono, con i verbali delle riunioni della Commissione di cui al comma 1 e con ogni ulteriore informazione ritenuta utile (in particolare in punto di inesistenza di cause di incompatibilità, mancanza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta e dalle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità, idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità e impegno le esigenze di servizio, eventuale pendenza di procedimenti penali. Alle domande è altresì allegata specifica informativa circa le forme di pubblicità del bando adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

8. I Consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore della magistratura le domande e i documenti di cui al precedente comma 7 con il relativo parere.

9. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina degli esperti e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.

10. Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un esperto, il Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione del Presidente interessato e utilizzando le graduatorie già formulate in conformità ai criteri sopra richiamati, nomina in sostituzione, per la restante parte del triennio, il primo aspirante collocato in posizione utile in graduatoria, esperto della medesima tipologia del giudice onorario cessato dalla carica. In caso di mancanza di aspiranti esperti della medesima materia/specializzazione del giudice onorario cessato dalla carica, in base ai criteri predeterminati dalla Commissione ai sensi del comma 2, ultimo periodo, il Consiglio superiore nomina in sostituzione il primo aspirante collocato in posizione utile in graduatoria esperto della tipologia/materia/specializzazione maggiormente affine a quella del giudice onorario cessato dalla carica.

Articolo 7 *Incompatibilità*

1. Non possono esercitare le funzioni di esperto del tribunale di sorveglianza:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli esperti incaricati dell'osservazione e del trattamento di cui all'articolo 80, comma 4, dell'ordinamento penitenziario operanti nel distretto nonché i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria;

e) coloro che hanno vincoli di parentela fino al terzo grado e di affinità fino al secondo grado con operatori penitenziari del distretto;

f) gli avvocati che esercitano la professione in materia penale nel distretto di competenza del tribunale di sorveglianza.

2. Sono estese agli esperti del tribunale di sorveglianza le incompatibilità previste dall'articolo 16



<i>Csm</i>	Roma	29/07/2021
	Protocollo	P 15391/2021

MC

dell'Ordinamento giudiziario, limitatamente a quelle derivanti dall'esercizio di funzioni giudiziarie, quale magistrato onorario, ovunque svolte.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per gli esperti le incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività private, libere o impiegate diverse da quelle sopra indicate, sempre che non si ritenga, con motivato apprezzamento da effettuarsi caso per caso, che esse possano incidere sull'indipendenza del magistrato onorario, o ingenerare timori di parzialità.

4. In caso di iscrizione all'Ordine degli avvocati, l'esperto deve astenersi dall'esercizio della professione forense in materia penale davanti agli uffici giudiziari del distretto di competenza del Tribunale di sorveglianza presso il quale svolge le funzioni di esperto di sorveglianza e, in ogni caso, in relazione a procedimenti che comunque coinvolgono soggetti che sono stati o sono sottoposti a procedimenti di competenza del Tribunale di sorveglianza nell'ambito del medesimo distretto e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso.

5. L'esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del Tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche d'ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. In ogni caso, l'esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del Tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve segnalare al Presidente del Tribunale di sorveglianza gli incarichi di consulente tecnico (di ufficio o di parte in altri distretti) precedentemente ricevuti e quelli che riceve nel corso del triennio al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine alla nomina, alla conferma o alla permanenza nell'incarico.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per gli esperti di sorveglianza le incompatibilità derivanti da un pubblico impiego diverso da quelli sopra indicati, sempre che le esigenze del medesimo siano compatibili con le disponibilità di tempo e di impegno richieste dall'incarico onorifico e sempre che lo specifico impiego non contrasti con la necessaria terzietà del giudice. Nei casi di incertezza quanto alla disponibilità di tempo deve essere acquisita una dichiarazione di disponibilità dell'aspirante e della Amministrazione di appartenenza.

7. Non si estendono agli esperti di sorveglianza le incompatibilità per vincoli di parentela o affinità previste dagli articoli 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario fermo restando l'obbligo di astensione nei casi previsti dal codice di procedura penale. Tuttavia i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza devono segnalare al Consiglio superiore della magistratura, al fine della nomina e della eventuale revoca, tutte le situazioni che – ove sussistessero in capo a magistrati – potrebbero dar luogo a profili di incompatibilità ai sensi degli articoli citati. Deve costituire oggetto di segnalazione, in particolare, l'eventuale vincolo di parentela, affinità o coniugio, al quale sono parificate la convivenza, anche di fatto, e la condizione di parte dell'unione civile, dell'esperto di sorveglianza con altri esperti del tribunale e con magistrati togati operanti nell'ufficio, nonché, nel caso di esercizio della professione legale da parte dell'esperto o del congiunto, il tipo e l'ampiezza dello stesso.

8. Se l'esperto di sorveglianza svolge attività di operatore socio-sanitario dei servizi territoriali, pubblici e privati, o vi collabora a qualsiasi titolo, è necessario che ne sia assicurata la posizione di terzietà rispetto ai procedimenti trattati; in ogni caso, l'esperto non può trattare procedure seguite dai servizi territoriali con i quali egli a qualsiasi titolo collabora, venendosi altrimenti a configurare una ipotesi di astensione. Il Dirigente dell'ufficio giudiziario cura che ogni interferenza o confusione dei ruoli sia evitata, anche attraverso l'applicazione delle regole fissate dal Consiglio superiore della magistratura nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari.

9. Non possono esercitare le funzioni di esperto di sorveglianza coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture di accoglienza ove vengono inseriti soggetti da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono. La stessa previsione si applica a coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture medesime, pubbliche o private.



MC

L'esperto di sorveglianza, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.

10. Le incompatibilità previste nei commi precedenti ricorrono anche nel caso in cui quelle cariche o quei ruoli siano rivestiti da parenti sino al secondo grado, da affini in primo grado, dal coniuge, dal convivente, anche di fatto, o dalla parte dell'unione civile.

11. Spetta al Presidente del Tribunale di sorveglianza fornire al Consiglio superiore della magistratura ogni utile elemento di giudizio ai fini della valutazione della domanda di nomina o di conferma ovvero ai fini della revoca dell'incarico.

12. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza vigila altresì sulla permanenza, durante tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, dei requisiti di cui all'art. 2, provvedendo ove necessario a controlli a campione ed attivando senza ritardo la procedura per la revoca o la decadenza dall'incarico in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti.

Articolo 8

Cessazione, decadenza, revoca d'ufficio

1. L'esperto di sorveglianza cessa dall'ufficio:

a) per scadenza del termine di durata della nomina o conferma;

b) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione;

c) per il compimento del settantesimo anno di età.

2. L'esperto di sorveglianza decade dall'ufficio:

a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 10 dell'Ordinamento giudiziario;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.

3. L'esperto di sorveglianza è revocato dall'ufficio in caso di violazione del dovere di astensione, grave negligenza, inosservanza dei doveri d'ufficio o partecipazione inadeguata per impegno, puntualità e capacità alle attività del Tribunale o della Corte ovvero per sopravvenute gravi ragioni che compromettono il prestigio della funzione giudiziaria.

Articolo 9

Procedura per la decadenza e la revoca

1. La cessazione dall'ufficio prevista dal comma 1, lettera a), del precedente articolo non necessita di alcun provvedimento da parte del Consiglio superiore della magistratura.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 ed alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata decadenza dell'esperto di sorveglianza appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.

3. Nelle ipotesi di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (articolo 8, comma 2, lettera c)) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (articolo 8, comma 3), il Presidente dell'ufficio di appartenenza che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca deve, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario la revoca o la decadenza dell'esperto.

4. Il Consiglio giudiziario formula la contestazione indicando succintamente i fatti suscettibili di



determinare l'adozione dei provvedimenti indicati e le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte. L'atto di contestazione è notificato all'interessato con l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

5. Ove si debba procedere ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

6. Se, anche all'esito degli accertamenti effettuati, la notizia risulta infondata, il Consiglio giudiziario propone l'archiviazione del procedimento trasmettendo gli atti al Consiglio superiore della magistratura.

7. Se la notizia risulta non infondata, il Presidente del Consiglio giudiziario dispone che siano tempestivamente notificati all'interessato il giorno, l'ora e il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che può comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenta senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

8. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. L'interessato può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il Presidente dà la parola al difensore, se presente, e all'interessato che la richieda.

9. All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario formula e invia al Consiglio superiore della magistratura proposta motivata di archiviazione ovvero di decadenza o di revoca.

10. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio superiore della magistratura può accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero modificarla, procedendo, se necessario alle attività istruttorie e alla nuova audizione dell'interessato, se quest'ultimo lo richieda o comunque ritenuto necessario, secondo le formalità di cui ai commi che precedono in quanto compatibili.

11. Nel caso in cui il Consiglio superiore della magistratura deliberi la cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio, la stessa è dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia.

12. Nel corso del procedimento per l'accertamento delle cause oggetto della decadenza o revoca dall'incarico, il Presidente del Tribunale di sorveglianza può disporre la sospensione dell'esperto di sorveglianza dall'incarico svolto.

Articolo 10

Funzioni degli esperti

1. Gli esperti del Tribunale di sorveglianza partecipano alla attività del collegio con gli stessi poteri e attribuzioni dei magistrati togati. Possono, conseguentemente, essere loro affidati lo studio di singoli affari e la redazione dei provvedimenti adottati.

2. Gli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza possono essere assegnati, con criteri predeterminati, a magistrati onorari esperti ove riguardino materie richiedenti valutazioni compatibili con le specifiche attitudini e preparazione professionale degli stessi.

3. Non sono delegabili al magistrato onorario esperto le funzioni del magistrato di sorveglianza come organo monocratico. Nel solo caso di cui all'articolo 684, comma 2, del codice di procedura penale (attribuzioni del magistrato di sorveglianza in tema di rinvio dell'esecuzione), il magistrato onorario esperto può essere delegato per attività di accertamento da svolgersi in collaborazione con il magistrato di sorveglianza.

Articolo 11



<i>Csm</i>	Roma	29/07/2021
	Protocollo	P 15391/2021

Formazione e aggiornamento professionale

1. Ai fini di consentire agli esperti di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, la Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture territoriali della formazione distrettuale, sentiti i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza, curano che gli stessi, subito dopo la nomina ed anche prima dell'inizio del triennio (fermo restando l'effettivo inizio dell'esercizio delle funzioni a decorrere dalla data d'inizio del triennio) effettuino un'attività teorico-pratica di natura formativa della durata di mesi due, che si realizzi essenzialmente nella partecipazione alle camere di consiglio, in incontri con gli operatori penitenziari e in visite agli istituti penitenziari e agli Uffici esecuzione penale esterna (ferma restando la possibilità di individuare ulteriori momenti formativi).
2. In relazione a tali attività ogni giudice onorario deve essere affiancato da un *tutor* (magistrato ordinario od onorario appartenente all'ufficio), al quale fare riferimento anche per ogni altra informazione concernente il lavoro.
3. Per quanto attiene più specificamente alla formazione e aggiornamento professionale dei magistrati onorari si rimanda alle risoluzioni consiliari in tema di linee guida per la formazione ed aggiornamento professionale dei magistrati anche onorari, in ordine alla quale i Presidenti degli uffici di appartenenza provvederanno a sollecitare i referenti per la formazione decentrata per quanto riguarda l'organizzazione delle attività formative.

Articolo 12 *Doveri e diritti*

1. L'esperto di sorveglianza è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
2. La competente autorità giudiziaria che procede e il Presidente del Tribunale di sorveglianza devono dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o alla conferma e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o di revoca.
3. Il congedo ordinario, il congedo straordinario e la concessione di aspettative, istituti tipici del rapporto di servizio dei pubblici dipendenti, applicabili ai magistrati ordinari in forza dell'articolo 276 dell'Ordinamento giudiziario, non sono usufruibili dagli esperti di sorveglianza.
4. L'esperto di sorveglianza ha diritto di astenersi dallo svolgere le funzioni giurisdizionali per un periodo di tempo corrispondente al periodo di astensione obbligatoria per maternità riconosciuto ai pubblici dipendenti. Il dirigente dell'ufficio, su specifica segnalazione della circostanza da parte dell'interessata, non può adibirla in tale periodo allo svolgimento delle funzioni medesime.

Articolo 13 *Vigilanza sull'adempimento dei doveri degli esperti di sorveglianza*

1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza vigila sull'attività degli esperti addetti al proprio ufficio.
2. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza vigila sul rispetto della normativa in materia di incompatibilità degli esperti e adotta tutte le misure necessarie ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.
3. Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, è fatto obbligo al Presidente del Tribunale di sorveglianza di vigilare sull'effettiva durata dell'incarico del magistrato onorario esperto, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di



<i>Csm</i>	Roma	29/07/2021
	Protocollo	P15391/2021


MC

nuova nomina.

4. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui all'articolo 9.

5. Del puntuale adempimento agli obblighi di vigilanza di cui ai commi che precedono si tiene conto nell'ambito del procedimento di conferma del dirigente dell'Ufficio.



MC

Allegato 1

SCHEMA VALUTAZIONE CANDIDATO

COGNOME _____

NOME _____

ATTIVITA' SVOLTA _____

PUNTEGGIO	assegnabile	assegnato
A) TITOLI ACCADEMICI		
Laurea magistrale:	da 5 a 10 punti <i>(a seconda del voto riportato e dell'attinenza specifica della laurea all'attività da svolgere)</i>	
Laurea:	da 5 a 8 punti <i>(a seconda del voto riportato e dell'attinenza specifica della laurea all'attività da svolgere)</i>	
Diploma di Specializzazione:	da 1 a 3 punti	
Altri titoli:	da 1 a 3 punti	
B) ATTIVITA' PROFESSIONALE		
Attività professionale svolta in settori inerenti le competenze del Tribunale di sorveglianza	da 5 a 10 punti	
Esercizio delle funzioni di esperto di sorveglianza svolte in uffici diversi da quelli per i quali si è presentata domanda	1 punto per ogni triennio svolto	
Tirocinio ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 69/2013 presso il Tribunale di sorveglianza	1 punto	
Altro <i>(specificare)</i>	da 1 a 3 punti	
C) TITOLI CULTURALI <i>(Pubblicazioni specifiche alla materia)</i>		
	da 1 a 3 punti	
D) PARTECIPAZIONI A CORSI E SEMINARI		
	da 1 a 3 punti	
E) COLLOQUIO <i>(punteggio eventuale attribuibile ai sensi dell'art. 6, comma 7, del bando di concorso)</i>		
	da 1 a 10 punti	
TOTALE PUNTI ASSEGNATI		

Parere espresso dalla Commissione di valutazione:

La valutazione dovrà riguardare i seguenti aspetti:

- possesso dei requisiti formali
- possesso dei titoli attinenti al punteggio assegnato